

Le risposte dell'agenzia delle Entrate ai quesiti/1

Iniziamo la pubblicazione delle risposte dell'agenzia delle Entrate ai quesiti degli esperti del Sole 24 Ore in vista di Speciale Telefisco 2024.

Riscossione

1

I requisiti necessari per le 120 rate

In caso di somme da rateizzare maggiori di 120.000 euro è prevista nella riforma dell'articolo 19, Dpr 602/1973, che il piano di dilazione può avere durata fino a un massimo di 120 rate mensili. Si chiede di sape-

re sulla base di quali requisiti si potrà fruire di tale durata massima.

L'articolo 13 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 modifica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento, in coerenza con le indicazioni della legge delega (che pone l'obiettivo della «stabilizzazione a centoventi del numero massimo delle rate»). Pertanto, per tutte le domande di dilazione presentate a partire dal 2025, è previsto il graduale aumento del numero delle rate conseguibili (da 72 a 120 e, quindi, una dilazione da 6 a 10 anni).

La norma, inoltre, introduce distinzioni sul numero delle rate concedibili a seconda che sia documentata o meno la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e in base alla data in cui viene

presentata la domanda, tenuto conto altresì dell'importo da rateizzare.

In particolare, per le somme di importo superiore a 120.000 euro, è prevista la rateazione fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta, se l'istante documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata, avendo riguardo: **a)** per le persone fisiche e per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liqui-

dità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Tuttavia, come previsto dalla norma, per le modalità di applicazione e di documentazione dei suddetti parametri, si dovrà attendere un apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, con il quale saranno stabilite le modalità di applicazione e di documentazione dei parametri medesimi e saranno individuati:

a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata, in ogni caso, sussistente;

b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per i quali non è possibile applicare i parametri previsti dalla norma.